

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/89 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1989**

recante disposizioni derogative relativamente ai contratti di ammasso per l'olio d'oliva applicabili in Grecia, in Spagna e in Portogallo, nonché alle denominazioni dell'olio d'oliva destinato all'esportazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, allorché il prezzo sul mercato comunitario dell'olio d'oliva si avvicina al prezzo di intervento, durante un periodo da stabilirsi, si può decidere di autorizzare la conclusione dei contratti di ammasso; che tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con le associazioni di produttori o le relative unioni riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3875/88 ⁽⁴⁾;

considerando che le particolari condizioni strutturali della Grecia, della Spagna e del Portogallo non hanno consentito, negli ultimi anni, di creare un numero sufficiente di associazioni necessarie per consentire la conclusione di contratti di ammasso a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78; che la situazione odierna non presenta grandi variazioni rispetto al passato; che in tali Stati membri, pertanto, potrebbe beneficiare di contratti di ammasso un numero molto ridotto di produttori; che, nell'attesa che detto regolamento sia applicato con piena efficacia in Grecia, Spagna e Portogallo e nell'intento di non arrecare pregiudizio ai produttori di tali Stati, è opportuno prevedere una deroga, per un periodo limitato, all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, prevedendo altresì la possibilità di concludere contratti di ammasso anche da parte di organismi diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1360/78;

considerando che a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento n. 136/66/CEE per l'esportazione di olio d'oliva di cui al punto 3 dell'allegato di detto regolamento nei paesi terzi, l'uso della denominazione «puro» è limitato al 31 dicembre 1989; che, in attesa dell'adeguamento delle denominazioni definite nell'ambito dell'accordo internazionale sull'olio di oliva e sulle olive da tavola, 1986 ⁽⁵⁾, e per non danneggiare gli esportatori comunitari, è opportuno prorogare la deroga di cui sopra per un periodo limitato e soltanto per l'esportazione nei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE e per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, in Grecia, in Spagna e in Portogallo sono autorizzate a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva anche le organizzazioni di produttori e le relative unioni riconosciute ai sensi di detto regolamento le quali detengano olio d'oliva di origine comunitaria prodotto dai propri soci e dispongano di impianti adeguati ai fini dell'ammasso.

Articolo 2

In deroga all'articolo 35, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento n. 136/66/CEE e per un periodo limitato al 31 dicembre 1990, gli Stati membri possono autorizzare, per quanto riguarda l'olio di cui al punto 3 dell'allegato di detto regolamento, destinato all'esportazione, l'impiego dell'espressione «olio d'oliva puro».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 del 4. 8. 1987, pag. 2.